



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 19/16
Lussemburgo, 25 febbraio 2016

Sentenza nella causa C-292/14
Elliniko Dimosio / Stroumpoulis e altri

I marinai greci, residenti in Grecia e ingaggiati da una società con sede statutaria in uno Stato terzo ma sede effettiva in uno Stato membro, beneficiano della tutela in base al diritto dell'Unione in caso di insolvenza della società

Lo Stato greco si è astenuto, a torto, dal garantire ai lavoratori la tutela prevista dal diritto dell'Unione

Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay nel 1982¹, le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. La direttiva europea sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro² prevede la copertura dei crediti retributivi non pagati qualora il fallimento del datore di lavoro sia stato dichiarato da un organo giurisdizionale di Stato membro e rinvia al diritto nazionale per la definizione delle nozioni di «lavoratore subordinato» e di «datore di lavoro».

Nel mese di luglio 1994, il signor Stefanos Stroumpoulis e sei altri marinai greci residenti in Grecia venivano ingaggiati in tale Paese da una società con sede statutaria a Malta per lavorare a bordo di una nave da crociera appartenente a detta società e battente bandiera maltese. All'epoca, Malta non aveva ancora aderito all'Unione ed era, dunque, uno Stato terzo. I marinai avevano il compito di attrezzare la nave in vista del suo noleggio per la stagione estiva 1994. I contratti di lavoro prevedevano l'applicabilità della legge maltese. Il noleggio della nave veniva alla fine annullato e i marinai non ricevevano alcuna retribuzione, sicché nel mese di dicembre 1994 facevano valere giudizialmente i rispettivi contratti. Dopo essere stata oggetto di una serie di misure cautelari, la nave restava sotto sequestro nel porto del Pireo per poi essere venduta all'asta. Il Monomeles Protodikeio Peireos (Tribunale monocratico di primo grado del Pireo) accoglieva le domande dei marinai e condannava il loro datore di lavoro a pagare ai medesimi la dovuta retribuzione. Tuttavia, i loro crediti non potevano essere onorati nel contesto del fallimento del datore di lavoro, dichiarato nel frattempo dal Polymeles Protodikeio Peireos (Tribunale collegiale di primo grado del Pireo) per mancanza di residui attivi.

I marinai si rivolgevano, pertanto, all'Organismos Apascholis Ergatikou Dynamikou (Agenzia greca per il lavoro) per essere tutelati, conformemente alla direttiva, contro l'insolvenza del datore di lavoro. La tutela richiesta veniva loro negata con l'argomento che li si considerava esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva. Così, essi si rivolgevano al Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene), poi al Dioikitiko Efeteio Athinon (Corte amministrativa d'appello di Atene), affinché lo Stato greco fosse dichiarato responsabile di non aver garantito la tutela risultante dalla direttiva. Tale ultimo organo giurisdizionale dichiarava che la società aveva sede effettiva in Grecia, che la nave batteva bandiera di comodo e che, di conseguenza, la direttiva trovava applicazione. La Corte amministrativa d'appello dichiarava che lo Stato greco si era astenuto a torto dal garantire agli equipaggi marittimi la tutela risultante dalla direttiva e lo condannava, perciò, a versare ai marinai l'equivalente dei crediti retributivi non pagati. Il governo greco ha fatto ricorso al Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato).

¹ Convenzione sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994 (ratificata dall'Italia con la legge 689 del 2 dicembre 1994).

² Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/94/CE. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento greco dalla legge 1836/1989.

Il Consiglio di Stato greco domanda alla Corte di giustizia se la direttiva debba essere interpretata nel senso che i marinai residenti in uno Stato membro e ingaggiati in tale Stato da una società con sede statutaria in uno Stato terzo, per lavorare a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato terzo, possano beneficiare della tutela stabilita dalla direttiva per i crediti retributivi non pagati che essi vantino nei confronti di detta società.

Nella sentenza odierna, la Corte considera che i marinai come il signor Stroumpoulis e i sei altri di cui trattasi **non sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva e che la garanzia dei loro crediti retributivi deve in definitiva applicarsi indipendentemente da quali siano le acque marittime nelle quali la nave si trovi a navigare.**

Infatti, nel caso di marinai residenti in uno Stato membro e ingaggiati da una società con sede effettiva in questo stesso Stato, la direttiva è applicabile e garantirà la protezione di tali marinai qualora la società in questione sia stata dichiarata fallita da un organo giurisdizionale di detto Stato membro, ai sensi del suo proprio diritto, quand'anche la sede statutaria della società sia stabilita in uno Stato terzo e i marinai siano stati ingaggiati per lavorare, nel quadro di un contratto regolato dalla legge di tale Stato terzo, a bordo di una nave da crociera appartenente alla società e battente bandiera di detto Stato terzo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575